



Allegati n. Risposta al foglio del n.

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121 – orientamento di misura.

Spett.le UPI  
Piazza M. D'Azeglio 22  
50121 Firenze

Spett.le Uncem  
Via Cavour 15  
50129 Firenze

Spett.le Artea  
Via San Donato  
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 8 novembre 2011, si esprime il seguente orientamento:

#### **A) Ammissibilità lavori in economia**

Ai sensi del DAR (versione 14 attualmente in vigore, ma già disposto anche nelle precedenti versioni 13 e 12) e di quanto chiarito negli esiti della seduta del 12/06/2008 dal Gruppo di Lavoro per il coordinamento dell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, i lavori in economia ammissibili sono esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché da piccoli proprietari forestali. Nel caso di imprese a conduzione con salariati non sono ammissibili le spese relative al personale dipendente ma si possono altresì ammettere le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere. Si chiede se, nel caso di Società cooperative, sia ammissibile il lavoro eseguito in economia per operazioni di tipo agronomico (nel caso in questione la realizzazione di un impianto di un meletto, previsto dal p. 8.3 a) del bando della misura 121 fase 2) non dai dipendenti della cooperativa ma dai soci lavoratori della stessa, come definiti dalla L. 142/2001, che di fatto, all'art. 1 c. 2, li assimila alla figura dell'imprenditore agricolo.

#### **RISPOSTA**

Il bando attuativo della misura 121 – fase 2 (annualità 2009) ammette a finanziamento “le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari (lavori in economia) che hanno per oggetto unicamente gli investimenti di cui al par. 8.3 lett. a e 8.3 lett. b) punti 1,2,5”. Inoltre stabilisce, che “i suddetti lavori in economia sono ammissibili solo se svolti direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari intendendo per familiari le persone con le quali esiste il vincolo di parentela e che siano iscritte all'INPS come coadiuvanti dell'impresa. Nel caso di impresa condotta con salariati non sono ammesse le spese relative al personale dipendente ma si ammettono le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere”. Tali disposizioni, come richiamato nel quesito, sono in linea con quanto, a suo tempo stabilito nell'orientamento del Gruppo di lavoro per il coordinamento dell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale del 12/6/2008 e, soprattutto, con il DAR di riferimento del bando che, a sua volta, richiama l'art. 54 del Reg. Ce n. 1974/2006 e smi.

Il particolare il paragrafo 3 del comma 1 del sopra citato articolo del Reg. Ce 1974/2006 e smi stabilito che “nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato.....”

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della L. 142 del 3/4/2001 è socio lavoratore di cooperativa colui che “stabilisce la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.

La circolare INPS n. 33 del 4/2/2002 dopo aver richiamato il sopra citato punto della norma continua stabilendo che “dall'instaurarsi dei rapporti di lavoro nelle diverse forme indicate derivano tutti gli effetti giuridici (ivi inclusi quelli di natura previdenziale) previsti sia da essa che da altre leggi vigenti nell'ordinamento. Viene pertanto affermato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore configura un ulteriore rapporto di scambio rispetto al negozio che lega il socio alla cooperativa ed è disciplinato dalle disposizioni ordinarie relative alla tipologia in concreto adottata”.

Per effetto delle disposizioni sopra citate si può, pertanto, concludere che, ai fini della ammissibilità delle spese ciò che rileva è:

- 1) che si tratti di prestazione volontaria non retribuita come previsto dalla normativa comunitaria e richiamato nel DAR;
- 2) il tipo di rapporto di lavoro che si instaura fra il socio lavoratore e la cooperativa stessa ai sensi della L. 142/2001.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Roberto Pagni

